

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

a cura di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli, 28/2/2004

RIFERIMENTI NORMATIVI.

- Artt. 7 e 8 Legge 29.12.1988, N. 554;
- artt. 7 e 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117;
- artt. 22 Legge 23.12.1994 n. 724;
- artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D. Lgs. 16.4.1999 n. 297;
- artt. 23, 40, 41, 42, 46, 47, 52 CCNL 4.8.1995;
- art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662 ;
- C.M. Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3;
- C.M. 28.2.1997, n. 128;
- Legge 28.5.1997, n. 14.;
- o.m. 22.7.1997, n. 446; d.m. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331;
- Circ. INPDAP 27.11.1997, n. 61;
- o.m. 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f);
- Legge 23.12.1999, n. 488; c.m. 17.2.2000, n. 45;
- art. 9 D. Lgs.25.2.2000, n. 61;
- cm 18.4.2000, n. 120;
- D. Lgs. 26.2.2001 n. 100, art. 36 CCNL del 24.7.2003.

In questa scheda ci occupiamo esclusivamente del personale docente a tempo indeterminato che chiede la trasformazione in part - time del rapporto di lavoro a tempo pieno in costanza di servizio e non del personale che, avendone i requisiti, ha già chiesto, entro il 10/1/2004, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico, ai sensi del DM 30.10.2003.

La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni, trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l'orario part-time non superi la metà dell'orario pieno. Tale limite può essere superato dal personale docente che non intenda svolgere altra attività lavorativa. Il docente è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l'eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Dette prestazioni lavorative possono essere esplicitate qualora compatibili con gli obblighi di servizio, non comportino conflitto di interessi con le funzioni istituzionali svolte nell'ambito della scuola e non siano, altresì, espressamente escluse dalla legge.

Non è necessaria alcuna richiesta di proroga se al termine dei due anni il personale interessato decida di proseguire.

Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.

Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i Ministri dell'Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.

CHI PUÒ COSTITUIRE UN RAPPORTO A TEMPO PARZIALE.

I docenti di ogni ordine e grado sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione in part-time del rapporto già instaurato possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale anche se utilizzati in altri compiti o comandati ovvero distaccati presso enti o istituzioni diverse da quelli di titolarità. L'istanza, redatta in carta semplice, (vedi modello) va presentata, secondo le indicazioni dell'art. 3 dell'OM n. 446 del 22.7. 1997 e dell'art. 7, comma 2, dell'OM n. 55 del 13.2.1998, per il tramite del dirigente scolastico, al C.S.A. della provincia in cui si trova la sede di titolarità.

Il termine per la presentazione delle domande è il 15.3.2004.

I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso e fino al riassorbimento degli esuberanti nelle cattedre di educazione tecnica e fisica nella scuola media.

Dal part time sono esclusi i docenti delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola elementare con docente unico, né è possibile assegnare docenti a tempo parziale alle sezioni di scuola materna funzionanti nelle sole ore antimeridiane, in quelle con 8-10 ore giornaliere si potrà applicare il part-time ad una sola delle due insegnanti.

I docenti di scuola media di primo grado in part time possono essere assegnati al tempo prolungato, tranne i docenti di materie letterarie, considerata la preponderanza di tale insegnamento rispetto all'orario complessivo.

L'insegnamento di sostegno non può essere affidato a tempo parziale su posti che comportino interventi su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario normale, quindi gli insegnanti di sostegno in part time non possono operare sui rapporti 1/1.

Per il personale educativo il rapporto a tempo parziale prevede, di norma, un orario settimanale di 12 ore per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, più tre ore per gli impegni funzionali all'attività educativa. Il rapporto a tempo parziale per detto personale dovrà articolarsi in almeno 3 giorni lavorativi settimanali e di almeno due giorni lavorativi settimanali quando è compreso il servizio di assistenza notturno dei convittori.

IL PART-TIME DEI DOCENTI

TITOLARI IN CLASSI DI CONCORSO COMPREDENTI PIÙ DISCIPLINE.

Per gli insegnanti delle scuole secondarie titolari in classi di concorso comprendenti più discipline, il part-time può essere realizzato in relazione alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento e, a tale scopo, i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, devono provvedere ad individuare l'effettiva possibilità e opportunità dell'assegnazione su posti compatibili con la riduzione dell'orario. In ogni caso deve essere garantita l'unicità del docente in ciascuna classe e in uno degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti. Per la maggiore estensione dei rapporti di lavoro a tempo parziale il dirigente scolastico e il collegio dei docenti stabiliranno le modalità più opportune di assegnazione delle cattedre e posti compatibili con la riduzione di orario.

PART-TIME ORIZZONTALE, VERTICALE, MISTO.

La costituzione dei rapporti di servizio a tempo parziale è disposta dal CSA con apposito provvedimento e gli effetti decorrono dal primo settembre di ciascun anno successivo.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato (cfr. comma 7 art. 36 CCNL 24.7.2003):

- a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
- c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lett. a e b (tempo parziale misto), come previsto dal D. Lgs. 25.2.2000, n. 61.

Le ore residue d'insegnamento rese disponibili dopo la costituzione dei posti a tempo parziale vengono utilizzate per le operazioni dell'adeguamento all'organico di fatto e quindi anche per le utilizzazioni del personale docente o per la stipula dei contratti a tempo determinato.

PART-TIME E OBBLIGHI DI SERVIZIO.

La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ivi compresa l'attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali. Le attività funzionali all'insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario d'insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale. In ogni caso l'insegnamento deve essere svolto interamente in attività curricolari nelle classi assegnate, salvo l'obbligo, per i docenti di scuola elementare della partecipazione alla programmazione collegiale prevista dal vigente ordinamento.

Ricordiamo che il CCNI del 31.8.1999 non prevedeva per i docenti in part time l'attribuzione di Funzioni Obiettivo ora Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art 30 CCNL 2003), per il citato Contratto Integrativo tali funzioni non erano attribuibili neanche ai docenti autorizzati allo svolgimento della libera professione. Tali divieti, che potranno essere reintrodotti con successiva contrattazione integrativa, al momento non emergono dalla lettura degli artt. 30 e 36 del CCNL del 24.7.2003.

TRATTAMENTO ECONOMICO E ALTRO PER I DOCENTI IN PART TIME.

Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata. I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno. I docenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate prestate nell'anno.

Ai fini dell'applicazione delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali verrà presa in considerazione la sola retribuzione effettivamente percepita, il trattamento previdenziale per i docenti in part-time è disciplinato dall'art. 8 della Legge 554/88 con l'interpretazione della circolare INPDAP n. 61/97.

Ai fini del diritto di quiescenza e di previdenza gli anni di servizio prestati a tempo parziale sono utili per intero, in proposito l'art. 9 del D.Lvo n. 61 del 25.5.2000, modificato con il D. Lgs. 26.2.2001 n. 100, non ha apportato alcuna modifica. Ai fini invece della determinazione dell'importo di pensione e dell'indennità di buonuscita, gli anni trascorsi in regime di part-time sono proporzionalmente ridotti in rapporto all'orario effettivamente svolto (art.8, Legge 554/88). Per ovviare a tale riduzione, dovuta all'assenza di copertura assicurativa per la parte di orario non prestato, l'art. 8 del decreto legislativo 16.9.1996, n. 564 consente di ricorrere

all'istituto del riscatto (vedi circolare INPDAP 61 del 1997), in alternativa alla prosecuzione volontaria.

LA C.M. N. 45 DEL 17.2.2000 PROT. 47523/BL.

Con la C.M. n. 45 del 17.2.2000 il Ministero fece un deciso richiamo ai Provveditorati (ora CSA) e ai dirigenti scolastici affinché agevolassero le prestazioni di servizio part-time e rendessero appetibile il ricorso all'istituto da parte dei docenti, in particolare di quelli che erano già in possesso dei requisiti di Legge per fruire del trattamento pensionistico di anzianità e che avrebbero potuto essere orientati ad avvalersi della facoltà di trasformare il rapporto di lavoro in tempo parziale. In particolare si richiamava l'attenzione delle autorità scolastiche sulla necessità che, nell'individuazione delle possibili articolazioni della prestazione lavorativa a tempo parziale, fosse favorita, salvaguardando l'esigenza della continuità didattica delle classi e del principio dell'unicità del docente per ciascun insegnamento, quella segnalata dall'interessato (per esempio la prestazione su tre giorni settimanali invece che su quattro). Nella circolare si ricordava che la partecipazione alle eventuali iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli studenti dovesse avvenire su base volontaria, specie se le attività in questione si fossero svolte in orario pomeridiano; che a favore dei docenti part-time potesse essere disposto il trattamento accessorio collegato alla realizzazione di attività aggiuntive di insegnamento, anche in misura non direttamente proporzionale all'orario di servizio prestato (vedi ora il comma 8 dell'art 36 del CCNL 24.7.2003) e che se fossero venuti a trovarsi in posizione di soprannumerarietà, nei loro confronti si sarebbero applicate, ai fini della mobilità, le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno.

**MODELLO DI DOMANDA
DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.**

All'Ufficio Scolastico Regionale di
CSA di
per via gerarchica tramite il
Dirigente Scolastico dell'

*Oggetto: Domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
ins/prof.*

Il/La sottoscritto/a nato/a a
prov. il residente a prov. in
via/piazza n. tel. cell.
..... in servizio presso quale
..... classe di concorso con titolarità presso
.....

CHIEDE

ai sensi del dell'art. 3 dell'OM n., 446 del 22.7.1997 così come integrato dall'art. 7 dell'OM n. 55 del 13.2.1988 e successive disposizioni, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con un'articolazione della prestazione del servizio (depennare la voce che non interessa)

- a) su tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale)
- b) su non meno di tre giorni la settimana (tempo parziale verticale)
- c) con la seguente modalità mista con decorrenza 1.9.2004.

DICHIARA

- 1) di avere la seguente anzianità complessiva di servizio, escludendo l'anno in corso:
anni di cui di ruolo non di ruolo riconosciuti o riconoscibili agli effetti della progressione di carriera;
- 2) di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli di precedenza, previsti dall'art. 7 comma 4 del D.P.C.M. n. 117/1989 e successive integrazioni: (riportare una o più voci indicate nella nota 1 nelle lettere a,b,c,d,e,f,g [1]

.....
.....

Allega i seguenti documenti e/o dichiarazioni:

Data.....

Firma.....

[1]

- a) portatore di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
- b) persone a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11.2.1980 n. 18, indicare quali.....
- c) familiari (indicarli) a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
- d) figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza alla scuola dell'obbligo;
- e) familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
- f) aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di servizio;
- g) esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall'amministrazione di competenza.

Le situazioni di cui alla lettera c) e le analoghe situazioni di cui alla lettera e) devono essere documentate con certificazione in originale o in copia autenticata rilasciata dalla ASL o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

La sussistenza di motivate esigenze di studio di cui alla lettera g) deve essere dimostrata con idonea certificazione.